

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV - Reparto UNEP

Pas. IV-DOG/03-1/2020/CA

Roma, 23 GIU. 2020

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
VENEZIA
(Rif. Prof. 25/05/2020.0008210.E)

E, p.c.

ALL'ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
mailto: ufficiastudi@consigionazionaleforense.it

OGGETTO: Ufficio NEP di Venezia - Quesito inerente l'interpretazione dell'art. 103 comma 6 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. "Cura Italia" convertita in L. 24 aprile 2020 n. 27 riguardante l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili in relazione alle attività richieste all'Ufficio NEP.

Con riferimento ai due quesiti relativi alla materia indicata in oggetto, posti da parte dell'Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello, pervenuti con la nota di codesta Presidenza sopra richiamata, si rileva quanto segue.

Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. "Cura Italia", convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 103 comma 6 ha disposto che "l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino all'1 settembre 2020".

Stando al tenore letterale di tale norma primaria, la eventuale richiesta della parte istante della procedura esecutiva in questione rivolta all'Ufficio NEP territorialmente competente, di procedere ugualmente all'accesso presso




l'immobile - oggetto della procedura esecutiva - "con redazione del verbale ovvero alla notifica di un avviso, al fine esclusivo di rendere edotto l'esecutato della data delle operazioni esecutive dopo il termine di sospensione", non può trovare accoglimento non solo per mancata ed espressa previsione normativa, ma soprattutto perché si vanificherebbe la ratio dell'intervento legislativo sulla materia volta a sospendere qualsivoglia attività di procedura esecutiva inerente al rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.

Del pari, non può essere recepita da un Ufficio NEP la richiesta della parte istante di notifica degli atti di preavviso di rilascio immobili ex art 608 c.p.c. durante il periodo di sospensione di cui al citato art. 103 comma 6 D.L. "Cura Italia" convertito in Legge - vale a dire fino al 1° settembre 2020 - "con fissazione della data di primo accesso in data successiva al termine del periodo di sospensione", tenuto conto della stessa previsione del menzionato art. 608 c.p.c. in virtù del quale "l'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile il giorno e l'ora in cui procederà". Se l'attività esecutiva in tale materia è sospesa ex lege, si profilerebbe una palese violazione di legge nell'ipotesi in cui si desse la possibilità alla parte istante di iniziare l'esecuzione con la notifica del preavviso di rilascio dell'immobile.

Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Venezia il contenuto della presente nota per quanto di competenza, nonché della funzionaria UNEP dirigente del locale Ufficio NEP.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi





TRIBUNALE DI CUNEO

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CUNEO

29 GIU 2020

E, p.c. AL G.E. DEL TRIBUNALE DI CUNEO

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CUNEO

Oggetto: Esecuzioni di rilascio immobili – modifiche operative

Ill.mo Sig. Presidente,

la presente per informarLa dell'intervenuta necessità, da parte dei funzionari UNEP, di modificare il "modus operandi" inerente la gestione delle richieste di esecuzione di rilascio immobili per il periodo fino al 1° settembre c.a. Solo di recente (23 giugno 2020) su specifico quesito posto dall'Unep di Venezia, il Ministero della Giustizia si è espresso dando una interpretazione a quanto stabilito dall'art. 103 comma 6 D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) convertito in L. 24 aprile 2020 n° 27. Legge che prevede la sospensione dell'esecuzione degli sfratti fino al **1° settembre 2020**. Sulla base dei chiarimenti interpretativi forniti direttamente dal Ministero, pertanto, non è consentita nessuna attività esecutiva, neppure di mero rinvio. Anche le eventuali richieste di notifica delle monitorie di sgombero con data successiva al 1° settembre non possono essere recepite dagli UNEP. A questo punto ci vediamo costretti a rivedere le modalità operative nel seguente modo:

- Tutti gli accessi fissati nel periodo di sospensione non potranno e dovranno essere più caricati.
- Le monitorie di sgombero notificate nel periodo di sospensione, anche se riportanti date successive al 1° settembre, dovranno essere nuovamente notificate a partire dal 2 settembre c.a.
- Dalla data del 2° settembre c.a. tutte le procedure di rilascio già iniziate (con notifica della monitoria di sfratto antecedente al periodo di sospensione) dovranno riprendere con la notifica di una nuova monitoria di sgombero ex art. 608 cpc. I Funzionari Unep, compatibilmente alla mole di lavoro del periodo, fisseranno le nuove date di accesso cercando di razionalizzare al meglio le procedure. Nel contempo si chiede la massima collaborazione e un ulteriore sforzo di pazienza da parte degli Avvocati, soprattutto nel comprendere che, indipendentemente dalla nostra volontà, nei primi giorni di settembre l'Unep si ritroverà con una moltitudine di richieste di esecuzione di sfratti da evadere.

La dirigenza dell'Unep di Cuneo, nella convinzione che il precedente modus operandi, carico atti e redazione un verbale di rinvio successivo alla data di sospensione, fosse improntato ad una migliore salvaguardia delle varie posizioni, si vede tenuta ad adottare immediatamente le modifiche sopra riferite.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono deferenti ossequi.

Il Dirigente Unep

Emilio Danaro

